

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive nel ruolo di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per le esigenze dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto l'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, ai sensi del quale "*Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge*";

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4, relativi alla potestà regolamentare dello Stato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*" e, in particolare, l'articolo 39 che disciplina il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico" e, in particolare, l'articolo 11, comma 14, che disciplina le modalità di computo degli anni scolastici ai fini della partecipazione alle procedure selettive;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica,



Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo";

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" e, in particolare, l'articolo 1, commi 102, 103 e 107, concernenti l'equipollenza tra i titoli rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le lauree magistrali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 2 rubricato "Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche";

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca" convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero dell'istruzione ha assunto la nuova denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, recante "Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148";



Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 12 giugno 2024, n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.183 del 6 agosto 2024, di adozione del "Regolamento concernente la disciplina dei concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 420, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 10 settembre 2020, con cui sono rideterminati i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità del 9 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 307 del 28 dicembre 2021, recante le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Preso atto che alla data del 31 dicembre 2023, la percentuale di rappresentatività del genere maschile è pari a 41,66%, quella del genere femminile è pari al 58,33%, per cui il differenziale tra i generi non risulta essere superiore al 30% e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 6 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, non si applica al presente concorso il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o) del predetto decreto in favore del genere meno rappresentato;

Decreta

Articolo 1

(Definizioni e oggetto)

- 1. É indetto un concorso nazionale per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici con funzioni ispettive nella sezione di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per le esigenze dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito.
- 2. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 12 giugno 2024, n. 109, il Dirigente generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia-Giulia provvede a bandire un apposito concorso per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 1 dirigente tecnico con funzioni ispettive, per le esigenze delle



Istituzioni scolastiche ed educative con lingua di insegnamento sloveno e con insegnamento bilingue sloveno-italiano.

- 3. Le sedi di servizio sono: a) l'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e del merito; b) gli Uffici scolastici regionali.
- 4. Ai sensi del presente bando si intendono:
 - a) per dirigenti tecnici o dirigente tecnico: i dirigenti tecnici con funzioni ispettive di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
 - b) per dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero: il dirigente generale del Ministero dell'istruzione e del merito preposto alla direzione generale competente per il reclutamento dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive;
 - c) per direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero: la direzione generale del Ministero dell'istruzione e del merito nelle cui competenze è previsto il reclutamento dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive;
 - d) per docente: il personale docente ivi inclusi gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di religione cattolica;
 - e) per dPR: il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
 - f) per DM: il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 12 giugno 2024, n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.183 del 6 agosto 2024;
 - g) per Ministero: il Ministero dell'istruzione e del merito;
 - h) per Testo unico: il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, adottato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
 - i) per Testo unico del pubblico impiego: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - j) per USR: l'ufficio scolastico regionale o gli uffici scolastici regionali.
- 5. Il presente bando è adottato in attuazione dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 12 giugno 2024, n. 109 e dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
- 6. È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e dall'articolo 35 del Testo unico del pubblico impiego.

Articolo 2

(Requisiti di ammissione)

- 1. Sono ammessi a partecipare al concorso i seguenti soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato:
 - a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
 - b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva nel



profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni.

- 2. Per l'ammissione al concorso, i soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:
 - a) laurea magistrale;
 - b) laurea specialistica;
 - c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;
 - d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
 - e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.
- 3. I titoli di studio di cui al comma 2 conseguiti all'estero sono considerati validi per l'ammissione al concorso se dichiarati equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo la normativa vigente. A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza o dell'equivalenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla vigente normativa, ovvero gli estremi dell'istanza di avvio della procedura per il riconoscimento dell'equipollenza o dell'equivalenza. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equivalenza sarà ammesso al concorso con riserva, purché alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbia già attivato la procedura di riconoscimento di cui alla normativa vigente, fermo restando che il medesimo provvedimento dovrà essere presentato prima della stipula del contratto di lavoro.
- 4. Ai fini del computo dell'anzianità di cui al comma 1, lettera b), il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
- 5. Ai fini dell'ammissione al concorso, si considera valido soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica, restando fermo quanto previsto al comma 4 circa la validità del servizio prestato anche prima della stipula del contratto a tempo indeterminato.
- 6. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), che non abbiano ancora concluso con esito positivo il periodo di prova alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione, possono comunque partecipare al concorso purché abbiano superato con esito positivo il periodo di prova o il periodo di formazione e prova negli eventuali ruoli



di precedente titolarità relativi a quelli del personale docente ed educativo della scuola statale assunto con contratto a tempo indeterminato.

- 7. I soggetti destinatari degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, possono partecipare al concorso purché alla data di scadenza delle domande di partecipazione siano in possesso dei requisiti di ammissione di cui al presente articolo, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente. Il servizio prestato per lo svolgimento degli incarichi di cui al primo periodo del presente comma è computato ai fini del raggiungimento del requisito temporale di cui al comma 1, lettera b) purché abbia avuto la durata disciplinata ai sensi del comma 4.
- 8. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente e, in particolare, dell'articolo 2 del dPR.
- 9. Il servizio utile per il raggiungimento del requisito temporale di cui al comma 1, lettera b), fermo restando quanto previsto all'articolo 19 del DM, è quello effettivamente reso in ciascun anno scolastico ai sensi del DM, esclusivamente presso le Istituzioni scolastiche ed educative statali.
- 10. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. La competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero procede, anche in esito a quanto previsto dal comma 11, alla verifica dei requisiti di partecipazione in qualsiasi fase della procedura concorsuale e anche dopo l'assunzione a tempo indeterminato. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del dPR, in caso di carenza dei predetti requisiti, il competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, fatti in ogni caso salvi i poteri di autotutela dell'Amministrazione.
- 11. Il competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero può attribuire con proprio atto agli USR le funzioni relative all'istruttoria sulle domande di partecipazione al concorso nonché lo svolgimento dei controlli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso. Tale ultima attribuzione può prevedere anche la segnalazione alla competente autorità giudiziaria nei casi di dichiarazioni mendaci ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Articolo 3 (*Procedura concorsuale*)



- 1. Il concorso si articola nell'eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 4, nelle prove scritte di cui all'articolo 6, nella prova orale di cui all'articolo 7 e nella successiva valutazione dei titoli di cui all'allegato D) al DM.
- 2. I programmi concorsuali sono quelli di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del DM nonché agli allegati A), B) e C) al predetto DM.

Articolo 4

(Disciplina della prova preselettiva)

- 1. Se il numero dei candidati che ha presentato domanda di partecipazione al concorso è superiore a 1450, si procede allo svolgimento di una prova preselettiva.
- 2. La prova preselettiva si espleta contestualmente e con identiche modalità nelle sedi individuate dalla competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero ovvero dagli USR, anche in più sessioni distribuite in più giorni, qualora il numero dei candidati lo richieda. Nel caso in cui lo svolgimento della prova preselettiva debba avvenire in più sessioni, in ciascuna di esse sono somministrati differenti quesiti, tratti da una medesima banca dati, di modo che sia assicurato il medesimo grado di selettività della prova.
- 3. Non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva i candidati che versano nelle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- 4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 7, comma 7, del dPR, la mancata presentazione alla prova preselettiva nel giorno, ora e sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.
- 5. La prova preselettiva, la cui durata è stabilita in 90 minuti, consiste in un test articolato in sessanta quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui solo una corretta. I quesiti sono predisposti dai soggetti esterni demandati dal Ministero. La prova preselettiva si svolge con le modalità e ha ad oggetto le materie indicate nell'allegato A) al DM.
- 6. A ciascun candidato viene somministrato il medesimo insieme di quesiti, disposti in ordine casuale e differente fra un candidato e l'altro, fermo restando quanto previsto al comma 2.
- 7. Per ciascuno dei sessanta quesiti a risposta multipla è attribuito un punto per ciascuna risposta corretta, una penalità pari a meno 0,33 punti per ciascuna risposta errata e zero punti per ciascuna risposta non data.
- 8. Lo svolgimento e la correzione della prova preselettiva avvengono ambedue mediante l'ausilio di sistemi informatizzati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del dPR. Il punteggio conseguito dal candidato è restituito, di norma, al termine della prova stessa.
- 9. Alle prove scritte è ammesso, sulla base dell'esito della prova preselettiva, un numero di candidati pari a 1160. Sono altresì ammessi alle prove scritte coloro che, all'esito della



prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui al comma 3 che sono esonerati dalla prova preselettiva.

- 10. Nel corso della prova preselettiva, i candidati non possono introdurre nella sede di esame manuali, codici, dizionari, testi di legge o altri testi normativi, contratti collettivi di lavoro, supporti cartacei, appunti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia, telefoni cellulari o altri dispositivi mobili, smartphone, tablet, calcolatrici e altri strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione dei divieti di cui al precedente periodo, è disposta l'immediata esclusione dal concorso.
- 11. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.
- 12. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta è pubblicato sul Portale "InPA" e sulla piattaforma digitale di cui all'articolo 14, comma 1. In ragione di quanto previsto dal presente articolo, le prove preselettive potranno svolgersi presso sedi decentrate, per ambito regionale. A tal fine, i candidati potranno essere suddivisi territorialmente in base all'ambito indicato nella domanda di ammissione al concorso, secondo il seguente schema:

| Ambito | Codice |
|-----------------------|--------|
| ABRUZZO | ABR01 |
| BASILICATA | BSC02 |
| CALABRIA | CBR03 |
| CAMPANIA | CMP04 |
| EMILIA ROMAGNA | EMR05 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | FVG06 |
| LIGURIA | LGR07 |
| LAZIO | LZO08 |
| LOMBARDIA | LMB09 |
| MARCHE | MCH10 |
| MOLISE | MLS11 |
| PIEMONTE | PMT12 |
| PUGLIA | PGL13 |
| SARDEGNA | SRD14 |
| SICILIA | SCL15 |
| TOSCANA | TSC16 |
| UMBRIA | UMB17 |
| VENETO | VNT18 |
| | |



La scelta del suddetto ambito regionale non garantisce, comunque, ai candidati un collegamento automatico con la sede di svolgimento della prova e non costituisce una scelta dell'eventuale sede di destinazione.

Articolo 5

(Prove d'esame)

- 1. Le prove d'esame consistono nelle prove scritte di cui all'articolo 8 del DM e nella prova orale di cui all'articolo 9 del DM. Per essere ammessi a sostenere le prove, ivi inclusa l'eventuale prova preselettiva, i candidati devono essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
- 2. Le prove di esame sono volte ad accertare le conoscenze del candidato negli ambiti e nelle materie di cui agli Allegati B) e C) al DM, le capacità e le attitudini con riferimento alle seguenti competenze:
 - a) competenze in ambito educativo, pedagogico e didattico: 1) attivare strategie di confronto e coordinamento con le istituzioni scolastiche ed educative e con soggetti pubblici e privati presenti sul territorio; 2) prendere in carico le fragilità sia per realizzare una scuola inclusiva sia per ridurre i divari sociali, culturali ed economici;
 3) indicare strategie di intervento e attivare processi mirati di monitoraggio, innovazione, sperimentazione;
 - b) competenze finalizzate al sostegno, alla progettazione e al supporto dei processi formativi: 1) partecipare alle attività valutative e formative nel corso dell'anno di formazione e prova dei dirigenti scolastici e del personale docente ed educativo neoassunti; 2) concorrere allo sviluppo delle professionalità della scuola a livello amministrativo, giuridico e culturale, anche fornendo assistenza tecnica; 3) concorrere alla definizione e alla realizzazione di attività formative per il personale scolastico;
 - c) competenze finalizzate a supportare il processo di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche: 1) realizzare attività di valutazione delle istituzioni scolastiche ed educative e del sistema scolastico nel suo complesso e dei dirigenti scolastici, anche in prospettiva internazionale; 2) riconoscere eventuali problemi di gestione delle attività educative e didattiche ed acquisire consapevolezza circa le possibili strategie di intervento;
 - d) competenze sotto il profilo tecnico-scientifico nelle attività di analisi, studio, ricerca sui processi educativi e didattici nazionali e internazionali a supporto dell'Amministrazione: 1) formulare proposte per la realizzazione di percorsi di ricerca e formazione, finalizzati anche all'innovazione ordinamentale e didattico-metodologica;
 - e) competenze nell'ambito degli accertamenti ispettivi, con particolare riferimento agli aspetti educativi, didattici, organizzativi, contabili e amministrativi, anche nell'ambito del monitoraggio, del controllo e della verifica della permanenza dei requisiti previsti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche paritarie e delle scuole non statali non



paritarie: 1) individuare i problemi, anche complessi, analizzando, in modo critico e ampio, i dati e le informazioni per focalizzare le questioni più rilevanti e identificare e proporre soluzioni efficaci; 2) valutare e riconoscere gli elementi controversi di una questione e gli aspetti potenzialmente critici, combinando il rispetto dei vincoli con la finalizzazione della decisione;

f) competenze nell'ambito relazionale: 1) gestire reti di relazioni complesse, comunicando efficacemente con i diversi interlocutori, anche al fine di valorizzare in maniera proattiva i processi di cambiamento.

Articolo 6

(Disciplina delle prove scritte)

- 1. La prima prova scritta, la cui durata è stabilita in 180 minuti, consiste in sette quesiti a risposta aperta, ed è volta ad accertare la preparazione culturale dei candidati sulle materie e nelle modalità indicate nell'allegato B) al DM.
- 2. La seconda prova scritta, la cui durata è stabilita in 120 minuti, ha carattere teorico-pratico ed è volta a valutare le competenze nonché le capacità di analisi del candidato, come definite dal DM; la prova si sostanzia nella risoluzione di un caso pratico attinente all'ambito di esercizio delle funzioni dei dirigenti tecnici come disciplinate dalla normativa vigente.
- 3. Le prove scritte si svolgono mediante l'ausilio di mezzi informatizzati, ove disponibili, nelle sedi individuate dal Ministero.
- 4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 7, comma 7, del dPR, la mancata presentazione anche ad una sola delle prove scritte nel giorno, ora e sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.
- 5. La correzione delle prove scritte è effettuata dalla commissione esaminatrice nonché dalle sottocommissioni, ove nominate, anche con l'ausilio di strumenti informatizzati, ove disponibili, con modalità che assicurino l'anonimato del candidato. Una volta terminate le correzioni e attribuite le relative valutazioni da parte della commissione esaminatrice nonché delle sottocommissioni, ove nominate, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalità informatizzate. Al termine delle operazioni, viene reso noto l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale.
- 6. Nel corso delle prove scritte i candidati possono utilizzare, esclusivamente, dizionari della lingua italiana nonché leggi e atti aventi forza di legge purché non commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi fonti di rango secondario e contratti collettivi di lavoro, circolari ovvero note ministeriali, manuali, supporti cartacei, appunti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere. Non sono altresì ammessi telefoni cellulari o altri dispositivi mobili, smartphone, tablet, calcolatrici e ogni altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. In ogni caso, i



candidati non possono comunicare fra loro. In caso di violazione di quanto riportato nei periodi precedenti è disposta l'immediata esclusione dal concorso.

- 7. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono in ciascuna delle prove scritte il punteggio minimo previsto dall'articolo 8.
- 8. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento delle due prove scritte e della eventuale prova preselettiva sono pubblicati con valore di notifica a tutti gli effetti almeno 15 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle prove stesse, sul Portale "InPA" e sulla piattaforma digitale di cui all'articolo 14, comma 1.
- 9. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie, si renda necessario, dopo la pubblicazione del calendario delle prove scritte e della eventuale prova preselettiva, rinviarne lo svolgimento, la notizia del rinvio e il nuovo calendario saranno egualmente diffusi con le stesse modalità di cui al comma 8 del presente articolo.
- 10. L'esito delle prove scritte verrà reso noto sul portale "InPA" nonché con apposito avviso sulla piattaforma digitale di cui all'articolo 14, comma 1.

Articolo 7

(Disciplina della prova orale)

- 1. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, il possesso delle conoscenze negli ambiti indicati dall'articolo 9, comma 3, del DM, il livello delle competenze di cui all'articolo 9, comma 4, del DM nonché il livello di conoscenza e le capacità ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del DM.
- 2. La prova orale consiste in quesiti volti ad accertare sia la preparazione culturale dei candidati sulle materie di cui all'articolo 9, comma 3, del DM sia il possesso delle competenze di cui all'articolo 7, comma 2, del DM.
- 3. Le modalità di svolgimento e le materie oggetto della prova orale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono indicate nell'allegato C) al DM e la commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, formulano i quesiti previsti nell'allegato C) al DM nelle modalità ivi indicate, fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo.
- 4. Nel corso della prova orale è altresì somministrato un quesito di tipo situazionale volto a valutare le competenze di cui all'articolo 7, comma 2, del DM come indicato nell'allegato C) al DM.
- 5. Nel corso della prova orale sono accertati inoltre, come indicato nell'allegato C) al DM:
 - a) il livello di conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento;
 - b) il livello di conoscenza delle tecnologie informatiche e delle competenze digitali nonché le capacità di utilizzo degli strumenti informatici di più comune impiego.
- 6. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, predispongono autonomamente, ai fini dello svolgimento della prova orale da parte di ciascun



candidato, una batteria di quesiti, anche contenuti in un unico documento, secondo quanto previsto nell'allegato C) al DM, ossia:

- a) i sette quesiti da definire all'interno degli ambiti descritti nell'allegato C) al DM;
- b) il quesito di cui al comma 4 del presente articolo;
- c) l'accertamento di cui al comma 5, lettera a) del presente articolo;
- d) l'accertamento di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo.
- 7. Nella definizione dei quesiti di cui ai commi 3 e 4 e degli accertamenti di cui al comma 5, la commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, assicurano il medesimo grado di selettività della prova, secondo le modalità indicate nell'allegato C) al DM. I quesiti sono predisposti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 12 del dPR.
- 8. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo previsto dall'articolo 10, comma 6, del DM. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 7, comma 7, del dPR, la mancata presentazione alla prova orale comporta l'esclusione dal concorso.
- 9. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, formano ciascuna l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione mediante il Portale "InPA". L'elenco viene pubblicato contestualmente sulla piattaforma digitale di cui all'articolo 14, comma 1.
- 10. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova orale sono resi noti sul Portale "InPA", nonché con apposito avviso sulla piattaforma digitale di cui all'articolo 14, comma 1. I candidati ricevono la relativa comunicazione di ammissione almeno venti giorni prima del giorno in cui devono sostenere la prova stessa.

Articolo 8

(Valutazione delle prove e dei titoli)

- 1. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, fermo restando quanto previsto al periodo successivo, dispongono di 210 punti, di cui: a) 70 punti per la prima prova scritta; b) 70 punti per la seconda prova scritta; c) 60 punti per la prova orale; d) 10 punti per i titoli. I titoli sono valutati, di norma, dalla commissione esaminatrice originaria, ferma restando la possibilità di attribuire tale valutazione anche alle sottocommissioni, ove nominate.
- 2. La commissione esaminatrice, nonché, ove nominate, le sottocommissioni attribuiscono a ciascuna risposta ai sette quesiti della prima prova scritta un punteggio compreso tra 0 e 10 punti. Il punteggio complessivo della prima prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in relazione alle risposte a ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 49 punti superano la prima prova scritta.



- 3. Alla seconda prova scritta la commissione esaminatrice nonché, ove nominate, le sottocommissioni attribuiscono un punteggio compreso tra 0 punti e 70 punti. I candidati che ottengono un punteggio pari o superiore a 49 punti superano la seconda prova scritta.
- 4. I candidati che superano le prove scritte ai sensi dei commi 2 e 3 sono ammessi alla prova orale.
- 5. Nell'ambito della prova orale la commissione esaminatrice nonché le sottocommissioni, ove nominate, attribuiscono il punteggio nel limite massimo di 60 punti, nel seguente modo:
 - a) da un minimo di 0 punti a un massimo di 7 punti per ciascuno dei quesiti di cui all'articolo 9, comma 6, lettera a), del DM;
 - b) da un minimo di 0 punti a un massimo di 5 punti per il quesito di cui all'articolo 9, comma 6, lettera b), del DM;
 - c) da un minimo di 0 punti a un massimo di 4 punti per l'accertamento di cui all'articolo 9, comma 6, lettera c), del DM;
 - d) da un minimo di 0 punti a un massimo di 2 punti per l'accertamento di cui all'articolo 9, comma 6, lettera d), del DM.
- 6. Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti ai sensi del comma 5. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 42 punti superano la prova orale.
- 7. La commissione esaminatrice, fermo restando quanto previsto al comma 1, determina il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1 del dPR.
- 8. Ai sensi del comma 7, sono valutati esclusivamente i titoli di cui all'allegato D) al DM, posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso e dichiarati nella predetta domanda nelle modalità definite nel citato allegato D), nel presente bando e nel modello di domanda per la partecipazione al concorso.
- 9. Ai sensi dell'articolo 423, comma 2, del Testo unico, il punteggio finale ai fini della graduatoria di merito di cui all'articolo 15 del DM è dato dalla somma dei seguenti punteggi: 1) punteggio conseguito nella prima prova scritta; 2) punteggio conseguito nella seconda prova scritta; 3) punteggio conseguito nella prova orale; 4) punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

Articolo 9

(Predisposizione della prova preselettiva e delle prove scritte e orali)

- 1. Il Ministero può demandare a soggetti esterni, sulla base delle risorse disponibili, la predisposizione dei quesiti da cui si estraggono a sorte quelli da somministrare il giorno o i giorni di svolgimento della prova preselettiva. I quesiti verranno validati dalla commissione esaminatrice unitamente alle sottocommissioni, ove nominate.
- 2. La commissione esaminatrice, unitamente alle sottocommissioni, ove nominate, ai sensi dell'articolo 11 del dPR, prepara tre tracce per ciascuna delle prove scritte. Le tracce sono



segrete, elaborate, ove possibile, con modalità digitale e ne è vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati.

3. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del dPR, i quesiti e gli ulteriori accertamenti di cui all'articolo 7, comma 5, lettere a) e b) del presente bando, sono predisposti, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, dalla commissione esaminatrice e dalle sottocommissioni, ove nominate, in numero triplo rispetto al numero dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle modalità indicate dal presente articolo. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

Articolo 10

(Disciplina per l'individuazione, la nomina e la composizione della commissione esaminatrice nonché dei comitati di vigilanza)

- 1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero e si compone nel seguente modo:
 - a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di seconda fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato, i prefetti;
 - b) due membri scelti fra i dirigenti non generali dell'area della contrattazione delle funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero.
- 2. Salvo i casi di motivata impossibilità, è garantito l'equilibrio di genere, evitando che i membri delle commissioni e delle sottocommissioni siano per più di due terzi dello stesso genere.
- 3. Nell'ambito della validazione dei quesiti della prova preselettiva di cui al comma 2 dell'articolo 11 del DM, delle prove scritte e orali, la commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, possono essere integrate da membri aggregati ai sensi dell'articolo 9, comma 11 del dPR. I membri aggregati partecipano ai lavori della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni, ove nominate, nelle fasi della definizione, dello svolgimento e della valutazione delle prove relative alla loro competenza nonché alle eventuali sedute plenarie preparatorie di cui al DM, per la parte di competenza.
- 4. Il presidente è nominato fra i membri di cui al comma 1, lettera a).
- 5. I dirigenti di cui al comma 1, lettera a), sono individuati fra i dirigenti generali e non generali dell'amministrazione centrale e periferica appartenenti ai ruoli del Ministero, anche collocati in particolari posizioni di stato giuridico, che ricoprano o che abbiano ricoperto un incarico di funzione dirigenziale di livello generale a qualsiasi titolo conferito.



- 6. I membri di cui al comma 1, lettera b), sono individuati fra i dirigenti dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero, anche collocati in particolari posizioni di stato giuridico.
- 7. A ciascuna commissione esaminatrice e sottocommissione, ove nominate, è assegnato un segretario, individuato tra il personale appartenente all'area dei funzionari o equiparati.
- 8. I membri aggregati esperti di lingua inglese possono essere individuati tra i dirigenti e i funzionari appartenenti all'area della contrattazione e al comparto delle funzioni centrali, fra i dirigenti scolastici nonché tra i docenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-24 o A-25. I predetti esperti possono essere individuati, altresì, fra soggetti anche esterni alla pubblica amministrazione purché madrelingua ovvero in possesso della conoscenza della lingua inglese non inferiore a livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento. Il personale docente partecipa all'attività della commissione esaminatrice o delle sottocommissioni, ove nominate, senza che tale partecipazione comporti oneri di sostituzione del personale a carico del bilancio dello Stato.
- 9. I membri aggregati esperti in tecnologie informatiche possono essere individuati tra i dirigenti e i funzionari appartenenti all'area della contrattazione e al comparto delle funzioni centrali, tra i dirigenti scolastici nonché tra i docenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41. I predetti esperti possono essere individuati, altresì, fra soggetti anche esterni alla pubblica amministrazione purché in possesso di una adeguata professionalità. Il personale docente partecipa all'attività della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni, ove nominate, senza che tale partecipazione comporti oneri di sostituzione del personale a carico del bilancio dello Stato.
- 10. In ragione del numero dei candidati ammessi alle prove scritte e orali nonché per accelerare le procedure concorsuali, la composizione della commissione esaminatrice iniziale può essere integrata in modo da costituire una o più sottocommissioni. Ogni sottocommissione è composta da un presidente e ulteriori quattro membri scelti tra le categorie individuate ai sensi del presente articolo nonché dagli eventuali membri aggregati. A ciascuna sottocommissione è assegnato un segretario individuato tra il personale appartenente all'area dei funzionari o equiparati. Il presidente della commissione esaminatrice iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni e definisce i criteri generali per lo svolgimento delle attività concorsuali. La commissione esaminatrice definisce in una seduta plenaria preparatoria, con la partecipazione dei componenti della commissione originaria e delle sottocommissioni ove nominate, procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per la commissione esaminatrice medesima e per tutte le sottocommissioni, ivi inclusa l'eventuale durata massima della prova orale. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero contestualmente alla graduatoria di merito.



- 11. I decreti di nomina della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni indicano almeno un supplente per ciascun membro, scelto ai sensi del presente bando. La mancata nomina di uno o più dei membri supplenti non è ostativa al funzionamento della commissione esaminatrice o delle sottocommissioni, ove nominate.
- 12. Gli eventuali comitati di vigilanza per lo svolgimento delle prove, ivi inclusa la prova preselettiva, ove non diversamente previsto in ragione della modalità di svolgimento del concorso, sono nominati dalla competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero ovvero dagli USR, tenuto conto, per lo svolgimento delle prove scritte, di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del dPR.
- 13. Ai sensi dell'articolo 9, comma 12, del dPR, la commissione esaminatrice e le eventuali sottocommissioni, ove nominate, possono svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante l'utilizzo di strumenti di videoconferenza, garantendo comunque l'anonimato nella correzione delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
- 14. I membri, i segretari e i componenti di cui al presente articolo, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del presente bando.
- 15. Ai membri della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni ivi inclusi i membri aggregati e i segretari, nonché ai componenti dei comitati di vigilanza, spettano i compensi stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del dPR. Nel caso in cui ai membri delle sottocommissioni non sia affidato il compito relativo alla valutazione dei titoli, agli stessi spetta esclusivamente il compenso previsto per i concorsi per soli esami. Le funzioni eventualmente rimesse alla commissione esaminatrice e alle sottocommissioni, ove nominate, in sede di prova preselettiva non comportano l'attribuzione di un compenso integrativo.
- 16. Gli eventuali referenti d'aula nel caso di svolgimento delle prove mediante procedure informatizzate, sono nominati dalla competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero ovvero dagli USR fra il personale scolastico ovvero fra il personale dell'area di contrattazione e del comparto funzioni centrali; i relativi oneri sono definiti nell'ambito di quelli previsti per le procedure concorsuali del personale della scuola.

Articolo 11

(Condizioni personali ostative all'incarico di presidente, membro della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni, membro aggregato)

- 1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, membro, membro aggregato e segretario della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni del concorso:
 - a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;



- b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
- c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
- d) essere stati collocati in quiescenza da più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 12 del DM;
- e) a partire dall'anno antecedente alla data del bando, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche o elettive parlamentari, regionali o negli Enti locali o l'incarico di sindaco o di assessore, essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- f) avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;
- g) aver organizzato, gestito o diretto, a partire dai tre anni antecedenti alla data del bando, corsi aventi l'esclusiva finalità di preparazione ai concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici;
- h) aver partecipato a partire dai tre anni antecedenti alla data del bando ai corsi di cui alla lettera g) in qualità di docente o formatore;
- i) essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

Articolo 12

(Riserva di posti)

- 1. Ai sensi dell'articolo 420, comma 7-bis, del Testo unico e dell'articolo 14 del DM, al presente bando si applica una riserva pari al dieci per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis e comma 6 del Testo unico del pubblico impiego e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero dell'ex Ministero della pubblica istruzione.
- 2. La riserva di cui al presente articolo, pari a 15 posti, è calcolata ai sensi dell'articolo 14 del DM.
- 3. Ai fini del computo del triennio di cui al comma 1, si tiene conto anche della decorrenza giuridica del relativo incarico.

Articolo 13

(Disciplina della graduatoria di merito e assunzione in servizio)



- 1. All'esito della procedura concorsuale, i candidati sono collocati nella graduatoria di merito sulla base del punteggio di cui all'articolo 10, comma 9, del DM e ai sensi della normativa vigente. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5 del dPR. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito che rientrano nel numero dei posti messi a concorso, fermo restando quanto previsto all'articolo 12 del presente bando. Sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso; a tal fine si applicano, ai fini degli eventuali arrotondamenti, le disposizioni previste dall'articolo 14 del DM.
- 2. La graduatoria di merito è elaborata dalla commissione esaminatrice unitamente alle sottocommissioni, ove nominate, approvata con decreto del competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero e pubblicata sul Portale Unico del reclutamento nonché sul sito istituzionale del Ministero.
- 3. La graduatoria di merito rimane vigente per il periodo previsto dalla normativa di riferimento.
- 4. La graduatoria di merito è utilizzata ai fini dell'assunzione nel ruolo di cui all'articolo 419, comma 1, del Testo unico, nel limite dei posti vacanti e disponibili, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dalla normativa vigente. I posti messi a concorso che si renderanno disponibili in caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, potranno essere conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria, entro il limite di cui al comma 1.
- 5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del dPR, i vincitori, nonché gli idonei in caso di eventuale scorrimento, sono invitati dalla competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai dirigenti tecnici e sono assunti in servizio in prova e in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti all'atto della presentazione della domanda di partecipazione e all'atto dell'assunzione.
- 6. I soggetti che rinunciano all'assunzione decadono dall'assunzione medesima e dalla graduatoria di merito. Decadono, altresì, dalla graduatoria di merito e dalla assunzione i soggetti che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'amministrazione con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto ai sensi del comma 5, o che non perfezionino l'assunzione con la presentazione, entro i termini definiti dal Ministero, dei documenti richiesti dal bando per l'assunzione medesima.
- 7. Le assunzioni disposte mediante scorrimento della graduatoria di merito di cui al presente regolamento avvengono in ogni caso entro il limite massimo dei posti effettivamente vacanti e disponibili, secondo quanto previsto dal regime autorizzatorio in materia di assunzioni.



- 8. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i soggetti da assumere, in base alla normativa vigente.
- 9. Dalla data di assunzione in servizio decorre l'inizio del periodo di prova della durata di sei mesi di effettivo servizio, ai sensi del vigente contratto collettivo di lavoro. Durante il periodo di prova, i vincitori del concorso assunti in servizio sono tenuti a frequentare un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione.
- 10. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione in servizio a tutti gli effetti.

Articolo 14

(Presentazione delle domande - Termine e modalità)

- 1. Il candidato dovrà inviare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE e compilando il format di candidatura disponibile sulla piattaforma di cui all'indirizzo https://reclutamento.istruzione.it, raggiungibile dal sito istituzionale del Ministero e dal portale "InPA", fatta eccezione di quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.
- 2. La compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati entro le ore 18:00 (ora italiana) del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Portale "InPA" e sul sito istituzionale del Ministero. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata dalla apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dalla piattaforma di cui al comma 1 che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione.
- 3. Per effettuare variazioni è possibile inviare una nuova domanda, previo annullamento della precedente. L'invio della nuova domanda, la quale sostituisce la precedente, deve comunque avvenire entro il termine perentorio già indicato al comma 2 del presente articolo. In tale ipotesi, ai fini del pagamento di cui al comma 15, non sarà necessario effettuare un nuovo versamento.
- 4. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso, fatta eccezione di quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.
- 5. Della pubblicazione del bando si dà notizia sul Portale "InPA" e sul sito istituzionale del Ministero https://www.mim.gov.it/, nella sezione "Amministrazione trasparente" "Bandi di concorso".
- 6. Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) in corso di validità a lui intestato o di un domicilio digitale.



- 7. Il candidato ha l'obbligo di comunicare utilizzando le apposite funzionalità della piattaforma di cui al comma 1 successive eventuali variazioni degli indirizzi indicati, fatta eccezione di quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.
- 8. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa gli indirizzi indicati per la ricezione delle comunicazioni, ivi compresa l'indicazione di un indirizzo PEC errato o non in corso di validità oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dei medesimi indirizzi, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
- 9. Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, nella domanda on line dovrà comunicare quanto previsto dall'articolo 20 della predetta legge n. 104 del 1992. L'interessato dovrà inviare-utilizzando le apposite funzionalità della piattaforma di cui al comma 1, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso - copia di documentazione attestante il riconoscimento dello stato di handicap a norma dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 corredata, ove non desumibile dalla predetta documentazione, da idonea certificazione che specifichi la natura dell'handicap ai fini della valutazione della richiesta di ausili o dei tempi aggiuntivi. La mancata dichiarazione nella domanda, ovvero il mancato invio entro il predetto termine, della documentazione attestante lo stato di handicap, escludono il candidato dal beneficio, fatte salve le posizioni per le quali lo stato di handicap risulti dichiarato amministrativamente o giudizialmente nel periodo compreso tra la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e la data di svolgimento delle prove. Il candidato ha comunque l'obbligo di comunicare, mediante le apposite funzionalità della piattaforma di cui al comma 1, successive eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda.
- 10. Il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), nella domanda on line, dovrà specificare la richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari, di cui intende beneficiare in funzione della propria esigenza. L'interessato dovrà inviare -utilizzando le apposite funzionalità della piattaforma di cui al comma 1- entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso - copia di documentazione attestante il disturbo specifico dell'apprendimento da cui è affetto e apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica attestante la necessità di usufruire della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione del proprio disturbo. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto



interministeriale del 9 novembre 2021, adottato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro per le disabilità. La mancata dichiarazione nella domanda, ovvero il mancato invio entro il termine, della documentazione attestante il disturbo predetto dell'apprendimento, escludono il candidato dal/i beneficio/i, fatte salve le posizioni per le quali il disturbo specifico dell'apprendimento risulti dichiarato amministrativamente o giudizialmente nel periodo compreso tra la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e la data di svolgimento delle prove. Il candidato ha comunque l'obbligo di comunicare mediante la piattaforma di cui al comma 1 successive eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda.

- 11. Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno comunicare, mediante le funzionalità della piattaforma di cui al comma 1, la propria condizione, allegando adeguata documentazione a supporto. La commissione esaminatrice, ove nominata, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura.
- 12. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, quanto segue:
 - a) il cognome, il nome, il codice fiscale;
 - b) il luogo di nascita e la data;
 - c) di essere cittadino italiano;
 - d) l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
 - e) il godimento dei diritti civili e politici;
 - f) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
 - g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;



- h) di trovarsi in una delle posizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del presente bando fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 del DM, specificando, fra l'altro: 1) la sede e l'istituto di titolarità e di servizio (il personale in esonero sindacale, distaccato, utilizzato, comandato o collocato fuori ruolo, poiché in servizio all'estero o presso altre amministrazioni dello Stato, indica l'ultima istituzione scolastica di appartenenza, nonché l'istituzione o l'ufficio presso il quale presta servizio e la data di inizio); 2) la data della prima nomina in ruolo nonché la conferma in ruolo; 3) l'effettiva anzianità di servizio; 4) i periodi di servizio prestati presso istituzioni scolastiche ed educative statali, anche prima della nomina in ruolo, con l'esatta indicazione dell'istituzione e dei singoli periodi di servizio effettivamente prestato; 5) gli eventuali periodi per i quali è stato adottato un provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
- i) il possesso di uno dei titoli di studio di accesso previsti dall'articolo 2 del presente bando e dal DM con l'indicazione dell'Università o dell'Istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente o equivalente al corrispondente titolo italiano, ovvero gli estremi dell'istanza di avvio della procedura per il riconoscimento dell'equipollenza o dell'equivalenza;
- j) gli altri titoli posseduti e valutabili in base a quanto previsto dal presente bando e, in particolare, dall'allegato D) dal DM;
- k) la posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari, laddove previsti per legge;
- l) di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;
- m) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- n) nella fattispecie di cui all'articolo 20 della legge n. 104 del 1992, gli ausili eventualmente necessari per l'espletamento delle prove e la necessità di disporre di tempi aggiuntivi;
- o) nei casi di DSA specificamente documentati ai sensi del comma 10, la richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari, di cui intende beneficiare in funzione della propria esigenza;



- p) il possesso dell'eventuale diritto a riserva di posti ai sensi dell'articolo 12 del presente bando e dell'articolo 14 del DM, con l'esatta indicazione del periodo. La mancata dichiarazione nella domanda esclude il candidato dal beneficio;
- q) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- r) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l'ammissione alla procedura concorsuale ai sensi del presente bando e del DM, di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e del DM e di accettarle senza riserva alcuna.
- 13. Non possono essere prodotte, oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda, eventuali regolarizzazioni.
- 14. Per le richieste di assistenza di tipo informatico, alla procedura di iscrizione on line, i candidati devono utilizzare esclusivamente l'apposito modulo di assistenza presente sulla piattaforma di cui al comma 1. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non saranno considerate.
- 15. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo pari ad euro 100,00 (cento/00). Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema "PagoPA". Il sistema produce automaticamente il bollettino, con causale preimpostata, collegato al Codice Fiscale del candidato. La tassa concorso non è in nessun caso rimborsabile.
- 16. Il personale di cui all'articolo 16, comma 2, lettere b), c) e d), nonché i dirigenti scolastici delle scuole di cui alle predette lettere, dovranno inoltrare la propria candidatura a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dgruf@postacert.istruzione.it mediante compilazione del modello di domanda allegato al presente bando. La domanda deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta e corredata da un valido documento di riconoscimento o, in alternativa, sottoscritta con firma digitale e va inviata nel termine di cui al comma 2. A tal fine, farà fede la ricevuta di consegna. Nella domanda, il candidato è tenuto a dichiarare di aver preso visione dell'allegata informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR). Alla domanda va allegata, a pena di esclusione, la ricevuta comprovante il versamento del diritto di segreteria di cui al comma 15, da effettuarsi mediante bonifico sul conto corrente bancario IT48O0100003245348013355006 intestato alla Tesoreria dello Stato "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", art. 6 "Altre entrate di carattere straordinario" cap. 3550, capo XIII con indicazione della causale "Concorso 145 dirigenti tecnici presso il MIM". Tutti i documenti allegati, della cui veridicità il candidato assume piena responsabilità con la sottoscrizione della domanda di ammissione di cui formano parte integrante, devono essere trasmessi come allegati al messaggio PEC in uno o più file compatibili con il formato PDF.



Articolo 15

(Disposizioni particolari per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e per le Province Autonome di Trento e Bolzano)

1. Sono fatte salve le potestà attribuite in materia alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta e alle Province Autonome di Trento e Bolzano dai relativi statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 16

(Disposizioni finali e transitorie)

- 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 1, lettera d), del DM i membri di cui all'articolo 12, commi 5, 6, 7, 8 e 9 del DM delle commissioni esaminatrici e delle sottocommissioni possono essere nominati anche fra i soggetti che siano appartenuti ai ruoli dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione.
- 2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del DM e del presente bando, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, si applicano anche: a) al personale educativo nonché agli insegnanti tecnico-pratici e agli insegnanti di religione cattolica, assunti nei ruoli della scuola statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e confermati in ruolo; b) al personale docente ed educativo delle scuole dipendenti dalla Regione Autonoma della Valle D'Aosta assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, confermato in ruolo secondo le specifiche disposizioni applicabili; c) al personale docente ed educativo delle scuole a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, confermato in ruolo secondo le specifiche disposizioni applicabili; d) al personale docente delle scuole a carattere statale della Provincia Autonoma di Bolzano assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, confermato in ruolo secondo le specifiche disposizioni applicabili. I dirigenti scolastici delle scuole di cui alle lettere b), c) e d) del periodo precedente, devono possedere i requisiti di partecipazione al concorso ivi inclusa l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tenuto conto, ove applicabile, di quanto previsto al primo periodo, lettera a) del presente comma, ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del DM e del presente bando e fermo restando quanto previsto al predetto articolo 2, commi 4 e 5, del DM e del presente bando, è altresì valido il servizio di insegnamento prestato in ciascun anno scolastico presso le scuole dipendenti dalla Regione Autonoma della Valle D'Aosta e presso le scuole a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del DM e del presente bando si applicano anche al personale docente ed educativo di cui al primo periodo del presente comma, lettere b), c) e d) purché la conferma nei ruoli secondo le specifiche disposizioni applicabili sia avvenuta esclusivamente con riferimento ai profili professionali citati nel predetto periodo a seguito di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le predette disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, si applicano, altresì, al personale



docente ed educativo, in possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, assunto nei ruoli della scuola statale che sia stato precedentemente confermato in ruolo in uno dei profili professionali citati nel primo periodo del presente comma, lettere b), c) e d) nelle scuole dipendenti dalla Regione e a carattere statale di cui al presente comma, secondo le specifiche disposizioni applicabili.

- 3. Ai fini della definizione della graduatoria di merito, la valutazione del titolo relativo al lodevole servizio prestato per almeno un anno presso l'Amministrazione che ha indetto il concorso ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera d), del dPR avviene nell'ambito del servizio effettivamente reso sia presso gli Uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero dell'ex Ministero della pubblica istruzione sia presso le Istituzioni scolastiche ed educative statali, purché sia stato svolto nell'ambito dei profili indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del DM e del presente bando e, a tal fine, sono considerati utili anche i servizi prestati presso i predetti Uffici dell'amministrazione centrale e periferica a seguito di collocamento fuori ruolo, di comando o di altra posizione di stato giuridico ai sensi della normativa vigente. La valutazione del titolo di cui al periodo precedente avviene solo per i servizi che abbiano avuto, per almeno un anno scolastico, la durata di cui all'articolo 2, comma 4 ove prestati presso le Istituzioni scolastiche ed educative statali ovvero per almeno 180 giorni in ciascun anno scolastico ove prestati presso gli Uffici dell'amministrazione centrale e periferica come definiti al primo periodo del presente comma. I servizi prestati presso le scuole dipendenti dalla Regione e presso le scuole a carattere statale di cui al comma 2, sono considerati utili ai fini della valutazione del lodevole servizio, purché rispondenti ai requisiti previsti dai periodi precedenti e purché svolti esclusivamente nei profili professionali di cui al comma 2, primo periodo, lettere b), c) e d), secondo periodo.
- 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del DM, al fine di accelerare la procedura, il Ministero può utilizzare i propri sistemi informativi e banche dati già a decorrere dalla presentazione della domanda di partecipazione da parte dei candidati e per tutte le fasi concorsuali nonché per gli adempimenti connessi.

Articolo 17

(Trattamento dei dati personali)

- 1. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
- 2. Il candidato, in sede di compilazione della candidatura, dovrà dichiarare di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, la quale è consultabile all'apposito link sulla piattaforma



di cui all'articolo 14, comma 1 e, per il personale di cui all'articolo 14, comma 16, è allegata al modello di domanda.

- 3. Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'istruzione e del merito, nelle sue articolazioni organizzative centrali e periferiche.
- 4. I dati personali conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura medesima e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, nonché per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, a cura delle persone individuate a tale scopo, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.
- 5. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) ed e), nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679 e negli articoli 2-sexies, comma 2, lettera dd) e 2-octies, comma 3, lettera a) e c) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii.
- 6. I dati personali potranno essere comunicati unicamente a soggetti autorizzati che sono direttamente preposti a funzioni inerenti allo svolgimento del concorso, ivi compresi soggetti terzi, nonché alle strutture del Ministero ed alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico economica dei candidati, esclusivamente nei casi e nei modi previsti dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., e dalle ulteriori previsioni applicabili in materia.
- 7. I dati raccolti potranno, inoltre, essere oggetto di diffusione unicamente nei casi e nei limiti specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
- 8. Il conferimento dei dati, tranne quelli indicati come facoltativi, è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione e al possesso dei titoli, pena, rispettivamente, l'esclusione dalla procedura, ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
- 9. I dati conferiti verranno raccolti e trattati, per le finalità di cui sopra, con modalità, prevalentemente, informatiche e telematiche. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
- 10. Ai candidati sono riconosciuti, ove applicabili, i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2016/679, che potranno essere esercitati rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento nelle modalità specificate nelle informative sul trattamento dei dati personali rese con le modalità indicate al precedente comma 2.
- 11. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).
- 12. Il Responsabile della protezione dei dati personali del Ministero dell'istruzione e del merito è contattabile all'indirizzo e-mail rpd@istruzione.it.

Articolo 18



(Ricorsi)

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione degli stessi sul Portale "InPA" o dalla data di notifica all'interessato.

Articolo 19

(Norme di salvaguardia)

1. Per quanto non previsto nel presente bando di concorso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel Testo unico del pubblico impiego, nel dPR, nel DM e nel vigente C.C.N.L. di riferimento.

IL DIRIGENTE GENERALE
Antonella Iunti



ALLEGATO A) AL DM

La prova preselettiva, di cui all'articolo 6 del presente regolamento, si articola nel seguente modo:

a) n. 1 quesito per ciascuna delle seguenti materie:

- diritto costituzionale;
- diritto amministrativo;
- diritto civile, con particolare riferimento alla disciplina delle obbligazioni e dei contratti in generale, al diritto di famiglia e alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- diritto penale, con particolare riferimento ai reati in generale e ai reati contro la pubblica amministrazione nonché ai reati in danno alle persone di minore età;

b) n. 2 quesiti per la seguente materia:

- diritto internazionale ivi incluso il diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento ai settori dell'educazione, dell'istruzione e della tutela dei minori e al diritto delle organizzazioni internazionali e relativi studi e ricerche nonché documenti ufficiali e indagini nei settori precedentemente indicati;

c) n. 19 quesiti per la seguente materia:

- normativa e politiche in tema di sistema educativo di istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale, con particolare riferimento a: 1) autonomia scolastica nonché organizzazione e funzioni delle Istituzioni scolastiche ed educative; 2) funzioni amministrative dello Stato e delle Regioni a Statuto ordinario e a Statuto Speciale nonché delle Province Autonome e degli Enti locali; 3) parità scolastica e scuole non statali non paritarie; 4) inclusione, personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti; 5) prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; 6) orientamento; 7) diritto allo studio; 8) ordinamenti scolastici; 9) valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione; 10) sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni; 11) istruzione e formazione professionale-IeFP; 12) apprendistato; 13) istruzione post-secondaria non terziaria; 14) istruzione degli adulti e apprendimento permanente; 15) sistema nazionale di valutazione (SNV), ivi inclusi l'ordinamento e le funzioni di INDIRE e INVALSI anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al SNV; 16) edilizia scolastica; 17) formazione e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA; 18) sistema della formazione italiana nel mondo anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione; 19) ordinamento, funzioni e organizzazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione;

d) n. 3 quesiti per la seguente materia:



- normativa e politiche in tema di istruzione e formazione superiore, con particolare riferimento a: 1) sistema terziario di istruzione tecnologica superiore incluso il regime giuridico degli Istituti Tecnologici Superiori-ITS Academy; 2) elementi sulla disciplina e sul funzionamento delle Istituzioni della formazione superiore; 3) elementi sulla disciplina degli ordinamenti della formazione superiore, ivi inclusi i percorsi finalizzati al conseguimento dei requisiti per la partecipazione alle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato del personale docente ed educativo nonché per il conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento sui posti comuni, delle specializzazioni per l'insegnamento sui posti di sostegno e delle idoneità all'insegnamento sulle altre tipologie di posto compresi i posti per l'insegnamento della religione cattolica, nelle Istituzioni scolastiche ed educative;

e) n. 4 quesiti per la seguente materia:

- diritto del lavoro, con particolare riferimento a: 1) diritto del lavoro pubblico, ivi inclusi ruolo e funzioni e disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive nonché dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, unitamente, per ciascuno dei profili professionali indicati, alla corrispondente contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento compresa la contrattazione collettiva nazionale integrativa; 2) diritto sindacale; 3) disciplina del reclutamento dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive nonché dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolastiche ed educative statali ivi inclusa la regolamentazione sulle classi di concorso; 4) normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) n. 3 quesiti per la seguente materia:

- contabilità di Stato, con particolare riferimento all'ordinamento contabile e finanziario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle relative aziende speciali;

g) n. 2 quesiti per ciascuna delle seguenti materie:

- didattica generale;
- sociologia generale;

h) n. 2 quesiti per ciascuna delle seguenti materie:

- pedagogia generale e sociale;
- pedagogia e didattica speciale;
- i) n. 7 quesiti di ragionamento verbale e/ o logico astratto;
- 1) n. 5 quesiti di lingua inglese livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento;
- m) n. 5 quesiti in materia di tecnologie informatiche e competenze digitali.



ALLEGATO B) AL DM

La prima prova scritta, di cui all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento, si articola nel seguente modo (1):

- 1) **ambito n. 1**. Un quesito sulle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto amministrativo; 3) diritto internazionale ivi incluso il diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento ai settori dell'educazione, dell'istruzione e della tutela dei minori e al diritto delle organizzazioni internazionali e relativi studi e ricerche nonche' documenti ufficiali e indagini nei settori precedentemente indicati; 4) diritto penale, con particolare riferimento ai reati in generale e ai reati contro la pubblica amministrazione nonché ai reati in danno alle persone di minore età;
- 2) **ambito n. 2.** Un quesito sulla seguente materia: 1) contabilità di Stato, con particolare riferimento all'ordinamento contabile e finanziario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle relative aziende speciali;
- 3) ambito n. 3. Un quesito sulle seguenti materie: 1) diritto civile, con particolare riferimento alla disciplina delle obbligazioni e dei contratti in generale, al diritto di famiglia e alla normativa in materia di protezione dei dati personali; 2) diritto del lavoro, con particolare riferimento a: a) diritto del lavoro pubblico, ivi inclusi ruolo e funzioni e disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive nonché' dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, unitamente, per ciascuno dei profili professionali indicati, alla corrispondente contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento compresa la contrattazione collettiva nazionale integrativa; b) diritto sindacale; c) disciplina del reclutamento dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive nonché' dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolastiche ed educative statali ivi inclusa la regolamentazione sulle classi di concorso; d) normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 4) **ambito n. 4.** Un quesito sulle seguenti materie: 1) didattica generale; 2) sociologia generale;
- 5) **ambito n. 5.** Un quesito sulle seguenti materie: 1) pedagogia generale e sociale; 2) pedagogia e didattica speciale;
- 6) **ambito n. 6.** Due quesiti sulla seguente materia: normativa e politiche in tema di sistema educativo di istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale nonché normativa e politiche in tema di istruzione e formazione superiore, con particolare riferimento a: a) autonomia scolastica nonché organizzazione e funzioni delle Istituzioni scolastiche ed educative; b) funzioni amministrative dello Stato e delle Regioni a Statuto ordinario e a Statuto Speciale nonché delle Province Autonome e degli Enti locali; c) parità scolastica e scuole non statali non paritarie; d) inclusione, personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti; e) prevenzione e



contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; f) orientamento; g) diritto allo studio; h) ordinamenti scolastici; i) valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione; l) sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni; m) istruzione e formazione professionale-IeFP; n) apprendistato; o) istruzione postsecondaria non terziaria; p) istruzione degli adulti e apprendimento permanente; q) sistema nazionale di valutazione (SNV), ivi inclusi l'ordinamento e le funzioni di INDIRE e INVALSI anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al SNV; r) edilizia scolastica; s) formazione e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA; t) sistema della formazione italiana nel mondo anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione; u) ordinamento, funzioni e organizzazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione; v) sistema terziario di istruzione tecnologica superiore incluso il regime giuridico degli Istituti Tecnologici Superiori-ITS Academy; z) elementi sulla disciplina e sul funzionamento delle Istituzioni della formazione superiore; aa) elementi sulla disciplina degli ordinamenti della formazione superiore, ivi inclusi i percorsi finalizzati al conseguimento dei requisiti per la partecipazione alle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato del personale docente ed educativo nonché per il conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento sui posti comuni, delle specializzazioni per l'insegnamento sui posti di sostegno e delle idoneità all'insegnamento sulle altre tipologie di posto compresi i posti per l'insegnamento della religione cattolica, nelle Istituzioni scolastiche ed educative. (2)

- (1) I singoli quesiti di cui al presente allegato possono avere, a discrezione della commissione esaminatrice unitamente alle sottocommissioni, ove nominate, un contenuto interdisciplinare fra due o più materie incluse nell'ambito di riferimento o riguardare anche una sola materia per ambito.
- (2) Gli argomenti dell'ambito n. 6 del presente allegato afferiscono: 1) dalla lettera a) alla lettera u), alla normativa e alle politiche in tema di sistema educativo di istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale; 2) dalla lettera v) alla lettera aa), alla normativa e alle politiche in tema di istruzione e formazione superiore.



ALLEGATO C) AL DM

La prova orale di cui all'articolo 9 del presente regolamento si articola nel seguente modo:

- 1) un quesito per ciascuno dei seguenti ambiti (1):
 - a) **ambito n. 1** materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto amministrativo; 3) diritto internazionale ivi incluso il diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento ai settori dell'educazione, dell'istruzione e della tutela dei minori e al diritto delle organizzazioni internazionali e relativi studi e ricerche nonché documenti ufficiali e indagini nei settori precedentemente indicati; 4) diritto penale, con particolare riferimento ai reati in generale e ai reati contro la pubblica amministrazione nonché ai reati in danno alle persone di minore età;
 - b) **ambito n. 2** materia: 1) contabilità di Stato, con particolare riferimento all'ordinamento contabile e finanziario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle relative aziende speciali;
 - c) **ambito n. 3** materie: 1) diritto civile, con particolare riferimento alla disciplina delle obbligazioni e dei contratti in generale, al diritto di famiglia e alla normativa in materia di protezione dei dati personali; 2) diritto del lavoro, con particolare riferimento a: a) diritto del lavoro pubblico, ivi inclusi ruolo e funzioni e disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive nonché dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, unitamente, per ciascuno dei profili professionali indicati, alla corrispondente contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento compresa la contrattazione collettiva nazionale integrativa; b) diritto sindacale; c) disciplina del reclutamento dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive nonché dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolastiche ed educative statali ivi inclusa la regolamentazione sulle classi di concorso; d) normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 2) due quesiti per ciascuno dei seguenti ambiti (1):
 - a) ambito n. 4 materia: normativa e politiche in tema di sistema educativo di istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale nonché normativa e politiche in tema di istruzione e formazione superiore, con particolare riferimento a: a)autonomia scolastica nonché organizzazione e funzioni delle Istituzioni scolastiche ed educative; b) funzioni amministrative dello Stato e delle Regioni a Statuto ordinario e a Statuto Speciale nonché delle Province Autonome e degli Enti locali; c) parità scolastica e scuole non statali non paritarie; d) inclusione, personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti; e) prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; f) orientamento; g) diritto allo studio; h)ordinamenti scolastici; i) valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione; l) sistema integrato di educazione e di istruzione dalla



nascita fino a sei anni; m) istruzione e formazione professionale-IeFP; n) apprendistato; o) istruzione post-secondaria non terziaria; p) istruzione degli adulti e apprendimento permanente; q) sistema nazionale di valutazione (SNV), ivi inclusi l'ordinamento e le funzioni di INDIRE e INVALSI anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al SNV; r) edilizia scolastica; s) formazione e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA; t) sistema della formazione italiana nel mondo anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione; u) ordinamento, funzioni e organizzazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione; v) sistema terziario di istruzione tecnologica superiore incluso il regime giuridico degli Istituti Tecnologici Superiori-ITS Academy; z) elementi sulla disciplina e sul funzionamento delle Istituzioni della formazione superiore; aa) elementi sulla disciplina degli ordinamenti della formazione superiore, ivi inclusi i percorsi finalizzati al conseguimento dei requisiti per la partecipazione alle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato del personale docente ed educativo nonché per il conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento sui posti comuni, delle specializzazioni per l'insegnamento sui posti di sostegno e delle idoneità all'insegnamento sulle altre tipologie di posto compresi i posti per l'insegnamento della religione cattolica, nelle Istituzioni scolastiche ed educative; (2)

- b) **ambito n. 5 -** materie: 1) didattica generale; 2) pedagogia generale e sociale; 3) pedagogia e didattica speciale; 4) sociologia generale;
- 3) un quesito di tipo situazionale volto ad accertare le competenze di cui all'articolo 7, comma 2, del presente regolamento;
- 4) accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento. La prova si svolge nel seguente modo: lettura e traduzione di un testo scelto dalla commissione esaminatrice e dalle sottocommissioni, ove nominate, e svolgimento di una conversazione in lingua;
- 5) accertamento del livello di conoscenza delle tecnologie informatiche e delle competenze digitali nonché delle capacità di utilizzo degli strumenti informatici di più comune impiego. La prova si svolge nel seguente modo: svolgimento di una prova pratica su uno o più strumenti informatici.

(1)I singoli quesiti per ciascun candidato di cui agli ambiti individuati nel presente allegato, possono avere, a discrezione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni, ove nominate, un contenuto interdisciplinare fra due o più materie incluse nell'ambito di riferimento o riguardare anche una sola materia per ambito; le predette materie, anche con riferimento ai quesiti interdisciplinari, possono essere diverse per ciascun quesito da somministrare ai singoli candidati.



(2)Gli argomenti dell'ambito n. 4 del presente allegato afferiscono: 1) dalla lettera a) alla lettera u), alla normativa e alle politiche in tema di sistema educativo di istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale; 2) dalla lettera v) alla lettera aa), alla normativa e alle politiche in tema di istruzione e formazione superiore.



ALLEGATO D) AL DM

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI (FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 10)

TITOLI CULTURALI FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 5. GLI EVENTUALI PUNTI ECCEDENTI LA PREDETTA SOGLIA DI PUNTI 5 NON POSSONO ESSERE COMPUTATI. (1.1)

| - 1 11 | Trans. 11. 11 | I |
|----------|--|--|
| Tabella | Titoli di studio universitari | Punteggio |
| A A.1 | Per i seguenti titoli rilasciati da Università statali e non statali legalmente riconosciute ovvero da Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica statali e non statali riconosciute e autorizzate dal competente Ministero dell'università e della ricerca, conseguiti con esito positivo, purché ulteriori rispetto al titolo di accesso: 1) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000; 2) laurea magistrale; 3) laurea specialistica; 4) diploma accademico di secondo livello; 5) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore. | Punti 1 per ciascun titolo. Per tale categoria si valutano massimo 2 titoli e pertanto il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria A.1 è pari a 2 punti. |
| A.2 | Dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, conseguito con esito positivo ovvero diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42, conseguito con esito positivo. | Punti 2 per ciascun titolo. Per tale categoria si valutano massimo 2 titoli e pertanto il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria A.2 è pari a 4 punti. |



| A.3 | Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, conseguito con esito positivo a seguito di esame finale. | Punti 1 per ciascun titolo. Per tale categoria si valutano massimo 2 titoli e pertanto il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria A.3 è pari a 2 punti. |
|-----|---|--|
| A.4 | Master universitario di primo livello corrispondente a 60 CFU, rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute ovvero da Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica statali e non statali riconosciute e autorizzate dal competente Ministero dell'università e della ricerca, conseguito con esito positivo a seguito del superamento di esame finale. | Punti 0,65 per ciascun titolo. Per tale categoria si valutano massimo 2 titoli e pertanto il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria A.4 è pari a 1,30 punti. |
| A.5 | Master universitario di secondo livello corrispondente a 60 CFU, rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute ovvero da Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica statali e non statali riconosciute e autorizzate dal competente Ministero dell'università e della ricerca, conseguito con esito positivo a seguito di esame finale. | Punti 0,75 per ciascun titolo. Per tale categoria si valutano massimo 2 titoli e pertanto il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria A.5 è pari a 1,50 punti. |
| A.6 | Per i seguenti titoli rilasciati da Università statali e non statali legalmente riconosciute ovvero da Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica statali e non statali riconosciute e autorizzate dal competente Ministero dell'università e della ricerca, conseguiti con esito positivo: 1) laurea triennale qualora non costituisca titolo di accesso sia alla laurea magistrale o specialistica utilizzata quale titolo di accesso al concorso sia quale titolo di accesso per il titolo utilizzato ai sensi del punto | Punti 0,85 per ciascun titolo. Per tale categoria si valutano massimo 2 titoli e pertanto il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria A.6 è pari a 1,70 punti. |



| A.1; 2) diploma accademico di primo livello |
|--|
| qualora non costituisca sia titolo di accesso al |
| diploma di secondo livello utilizzato quale titolo |
| di accesso al concorso sia quale titolo di accesso |
| per il titolo utilizzato ai sensi del punto A.1. |
| |
| |

1.1 Non sono valutabili né il titolo di accesso al concorso né quello di grado inferiore presupposto all'ammissione al predetto titolo né il titolo presupposto per l'ammissione al titolo fatto valere per la categoria A.1 (nella domanda devono essere indicati gli estremi dei predetti titoli di accesso). Per i titoli rilasciati da Università estere deve essere allegata la relativa dichiarazione di valore nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente; la valutazione avverrà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189 e per l'equipollenza ai sensi della Legge 11 luglio 2002, n. 148.

TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 5. GLI EVENTUALI PUNTI ECCEDENTI LA PREDETTA SOGLIA DI PUNTI 5 NON POSSONO ESSERE COMPUTATI. (2.1)

| Tabella | Titoli professionali e di servizio | Punteggio |
|---------|---|---|
| В | | |
| B.1 | Per l'incarico in qualità di coordinatore o di esperto dei nuclei di valutazione esterna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. | Punti 1. Si valuta esclusivamente l'incarico effettivamente svolto; a tal fine si considera effettivamente svolto l'incarico in cui sia stato elaborato il rapporto di valutazione esterna per almeno una delle scuole assegnate al Nucleo di Valutazione Esterna (NEV) di cui al predetto dPR n. 80 del 2013. Si valuta un solo incarico. |
| B.2 | Per ciascun anno scolastico di servizio effettivamente prestato in qualità di dirigente scolastico ovvero di personale docente ed educativo, delle istituzioni scolastiche ed educative statali, presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale o periferica del | Punti 0,15 per ciascun anno scolastico. Per tale categoria si valutano massimo dieci anni scolastici per cui il punteggio massimo |



Ministero dell'istruzione e del merito ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero dell'ex Ministero della pubblica istruzione.

attribuibile ai titoli della presente categoria B.2 è pari a 1,50 punti.

Ai fini della valutazione, si considera comunque prestato per un anno scolastico intero il servizio svolto continuativamente per un periodo pari o superiore a 180 giorni all'interno di ciascun anno scolastico. Non sono in ogni caso valutabili i periodi riferibili allo svolgimento incarichi di dirigenziali comunque denominati conferiti nell'ambito dell'Amministrazione centrale o periferica nelle strutture citate nella presente categoria di titoli, in quanto oggetto di altra specifica valutazione.

Per l'incarico dirigenziale di II fascia effettivamente svolto, conferito per direzione di Uffici dirigenziali non generali ovvero per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto 165 del 2001, legislativo presso l'Amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione. dell'università e della ricerca ovvero dell'ex Ministero della pubblica istruzione.

B.3

Punti 0,25 per ciascun anno o frazione pari o superiore a 180 giorni continuativi di svolgimento dell'incarico dirigenziale.

Per tale categoria si valutano massimo dieci anni per cui il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria B.3 è pari a 2,50 punti.

Ai fini del computo dei dieci anni, è considerata valida anche l'eventuale decorrenza giuridica dell'incarico dirigenziale, ove prevista dall'incarico medesimo. Non possono essere valutati gli incarichi dirigenziali per lo svolgimento delle funzioni di dirigente tecnico con funzioni ispettive in quanto oggetto di altra specifica valutazione. Non



| B.4 | Per l'incarico dirigenziale di II fascia effettivamente svolto, conferito per lo svolgimento delle funzioni di dirigente tecnico | sono valutabili, altresì, gli incarichi di reggenza ovvero interim conferiti a qualsiasi titolo su Uffici dirigenziali o per lo svolgimento di funzioni dirigenziali comunque denominate, in quanto oggetto di altra specifica valutazione. Punti 0,50 per ciascun anno o frazione pari o superiore a 180 giorni continuativi di |
|-----|--|---|
| | con funzioni ispettive, presso l'Amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero dell'ex Ministero della pubblica istruzione. | svolgimento dell'incarico dirigenziale. Per tale categoria si valutano massimo dieci anni per cui il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria B.4 è pari a 5 punti. |
| | | Ai fini del computo dei dieci anni, è considerata valida anche l'eventuale decorrenza giuridica dell'incarico dirigenziale, ove prevista dall'incarico medesimo. Non sono valutabili gli incarichi di reggenza ovvero interim conferiti a qualsiasi titolo su Uffici dirigenziali o per lo svolgimento di funzioni dirigenziali comunque denominate in quanto oggetto di altra specifica valutazione. |
| B.5 | Per l'incarico dirigenziale di II fascia effettivamente svolto, conferito per la reggenza ovvero l'interim di Uffici dirigenziali non generali ovvero per la reggenza/interim di funzioni di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, presso l'Amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione ovvero | Punti 0,10 per ciascun incarico di reggenza ovvero interim. Per tale categoria si valutano massimo 3 incarichi dirigenziali per cui il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria B.5 è pari a 0,30 punti. |



| dell'ex | Ministero | dell'istruzione, | Si considera effettivamente svolto |
|---------------|----------------------|------------------|------------------------------------|
| dell'universi | tà e della ricerca | ovvero dell'ex | l'incarico di reggenza ovvero |
| Ministero de | ella pubblica istruz | zione. | interim registrato dai competenti |
| | 1 | | Organi di controllo ai sensi della |
| | | | normativa vigente, che abbia |
| | | | avuto una durata pari o superiore |
| | | | a 180 giorni continuativi; gli |
| | | | incarichi eventualmente cessati |
| | | | per qualsiasi motivo prima dei |
| | | | predetti 180 giorni non possono |
| | | | essere valutati. Gli incarichi di |
| | | | cui all'articolo 19, comma 10, del |
| | | | decreto legislativo n. 165 del |
| | | | 2001 come richiamati nella |
| | | | presente categoria di titoli B.5, |
| | | | sono esclusivamente quelli |
| | | | eventualmente conferiti con |
| | | | incarico di reggenza ovvero |
| | | | interim. |

2.1. Non sono valutabili gli incarichi dirigenziali presso le Istituzioni scolastiche ed educative, compresi quelli di presidenza e di reggenza ovvero interim delle medesime Istituzioni nonché qualsiasi altro incarico dirigenziale non ricompreso fra quelli indicati nella presente tabella.